

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

"EUROGEMMER EVOLUTION"

Con la presente scrittura privata, fra i signori:

- CARNIEL ROBERTO (omissis)
- FRACCARO STEFANO (omissis)
- BACCEGA MATTEO (omissis)
- FORNER FLAVIO (omissis)

si conviene quanto segue:

A) - È costituita a tempo indeterminato una associazione di cultura medica e scientifica, senza scopo di lucro, denominata "EUROGEMMER EVOLUTION" con sede in Conegliano (Treviso), Viale Venezia n. 31.

B) - Viene nominato primo Presidente della associazione il sig. Roberto Carniel. A far parte del primo Consiglio Direttivo, composto da 4 persone, sono chiamati tutti i soci fondatori nelle persone dello stesso Roberto Carniel e dei signori Stefano Fraccaro, Matteo Baccega e Flavio Forner.

Viene nominato Vice Presidente, con capacità operativa e con la legale rappresentanza dell'associazione il Signor Stefano Fraccaro.

Viene nominato Tesoriere dell'associazione il Sig. Flavio Forner.

Viene nominato Segretario dell'associazione il Sig. Matteo Baccega.

C) - Gli scopi, le condizioni per l'ammissione degli associati, l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione sono fissati e regolati dal seguente Statuto, che costituisce parte integrante del presente atto.

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Associazione non riconosciuta con denominazione "EUROGEMMER EVOLUTION".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Conegliano (Treviso), Viale Venezia n. 31.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione Eurogemmer Evolution è un'associazione di cultura medica, sanitaria e, più in generale, scientifica che, ispirandosi allo studio delle nuove scienze o allo sviluppo di nuove pratiche terapeutiche mira a promuovere attività seminariali, formative, di ricerca, di analisi e di confronto nel campo della medicina e della scienza in generale.

Articolo 4 - Assenza fini di lucro

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Articolo 5 - Attività

Per attuare i propri scopi l'Associazione promuove e organizza, anche in collaborazione o regime di convenzione con altri enti pubblici o privati:

- a) convegni, seminari, scambi di idee ed esperienze, visite di studio;
- b) corsi di formazione;
- c) studi e ricerche scientifiche nel campo della medicina;
- d) gruppi di studio;
- e) la realizzazione e la pubblicazione di materiale divulgativo medico-scientifico;
- f) ogni altra attività, diversa dalle precedenti, che sia utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 6 - Soci

Sono soci (o associati) dell'Associazione, oltre ai sottoscrittori dell'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti o sodalizi, che ne condividono in modo espresso gli scopi, impegnandosi a versare le quote associative, a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la

stessa si propone e l'impegno ad approvare e osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

I nuovi Soci devono versare la quota sociale annuale, non frazionabile, entro 30 (trenta) giorni dal momento di cui viene comunicata l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di adesione.

Le quote degli anni successivi devono essere versate entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne fissa l'ammontare.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblea, il diritto di candidarsi per le cariche sociali e il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.

Articolo 7 - Cessazione di qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto;
- b) per mancato pagamento della quota entro i termini fissati;
- c) per radiazione.

La radiazione può essere adottata, quale misura estrema, dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla

successiva Assemblea, qualora sussistano gravi motivi anche di ordine morale o gravi infrazioni allo Statuto o all'eventuale Regolamento, previa contestazione all'interessato dei fatti addebitatigli con un termine per eventuali difese. Contro il provvedimento, immediatamente esecutivo a decorrere dalla notifica all'interessato tramite lettera raccomandata, quest'ultimo può presentare ricorso all'Assemblea.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta.

L'Assemblea è di regola convocata dal Presidente con avviso scritto consegnato a mano o inviato per posta, anche elettronica, o fax con almeno sette giorni di anticipo, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria, a meno di gravi motivi, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai fini dell'approvazione del bilancio e della relazione annuale.

L'Assemblea può anche essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci lo ritenga necessario. E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altra persona designata all'Assemblea stessa.

Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del fondo di riserva, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio annuale;
- all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Articolo 10 - Il Presidente e il Vice

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, firma gli atti e provvedimenti, con potestà di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza, impedimento o di delega, assumendo i poteri ed esercitando le funzioni proprie del Presidente stesso.

Articolo 11 - Il Consiglio direttivo

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto fino ad un massimo di sette membri. nominati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare:

a) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Queste cariche, eccettuata quella di Presidente, possono anche essere concentrate in una o più persone;

b) convoca l'assemblea e delibera sull'ammissione dei soci;

c) ha la facoltà di delegare parte dei suoi poteri;

d) regola e organizza le attività sociali e determina l'importo della quota associativa annuale e quella di iscrizione per i Soci;

e) provvede alla gestione ed all'amministrazione del patrimonio con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

f) ha la facoltà di transigere, accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti e, in genere, di esercitare ogni facoltà occorrente per la gestione e l'amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo giudichino necessario, o sia richiesto dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se, in prima convocazione, è presente la maggioranza dei membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 12 - Il Segretario

Il Segretario custodisce gli atti associativi, cura l'espletamento delle pratiche sociali, redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le mansioni specifiche che il Consiglio ritenga di affidargli.

Articolo 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la regolare amministrazione e custodia del patrimonio sociale, provvede alla riscossione delle somme a qualsiasi titolo ed ai pagamenti.

Sovrintende alla gestione finanziaria e riferisce al Consiglio. La sua carica è cumulabile con quella di Segretario.

Egli può avvalersi all'uopo di collaboratori od organismi professionali adeguati.

Articolo 14 - Mezzi e Patrimonio

Per il finanziamento delle proprie attività l'Associazione si avvale:

a) delle quote sociali, che non sono trasmissibili né rivalutabili;

b) di contributi ed elargizioni devolute dai Soci;

c) di contributi ed elargizioni da parte di Enti pubblici e privati;

d) di lasciti;

e) di proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali;

f) di eventuali entrate derivanti da servizi prestati dall' Associazione, ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i Soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla Legge.

Articolo 15 - Esercizio Economico e Finanziario

L'Esercizio economico e finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 16 - Rimborsi Spese

I componenti dell'associazione non percepiscono alcun compenso, ma hanno diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni istituzionali

o ad eventuali compensi per prestazioni a carattere specifico fornite alla Associazione.

Articolo 17 - Scioglimento e Liquidazione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle norme di Legge in materia di Associazioni.

Conegliano il 27 marzo 2010.

Firme dei soci Fondatori

(Roberto Carniel)

(Matteo Baccega)

(Stefano Fraccaro)

(Flavio Forner)